



Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Il Dirigente Generale

Palermo 27 OTT. 2019
Prot. n. 41610

Ai Sigg. Dirigenti
Servizi "Distretti Minerari"
SEDI

Uffici Tecnici Comunali
Loro Sedi

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 1 "Autorizzazione Impatto Ambientale"
U.O. S.12 "Valutazione Impatto Ambientale"
Via U. La Malfa, 169
90146 - Palermo
dipartimento.ambiente@certmail

e, p.c.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Via S. Lorenzo 312/G
90146 - Palermo
arpa@pec.arpa.sicilia.it

Comando Carabinieri per la Tutela Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico di Catania
Via Beato Bernardo n. 5 ex Pal. ESA
95125 - Catania
noectcdo@carabinieri.it

Comando Carabinieri per la Tutela Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico di Palermo
Via Resuttana n. 360
90100 - Palermo
noepacdo@carabinieri.it

Oggetto: Gestione delle terre e rocce da scavo ed il loro riutilizzo come sottoprodotti in processi industriali in sostituzione dei materiali da cava - D.Lgs. 152/06 e DPR 13 giugno 2017 n. 120 - art. 4, comma 2, lett. b/2).

Con riferimento alla tematica in oggetto accennata, questo Dipartimento Energia ritiene doveroso compiere un'attenta disamina delle questioni che la norma di che trattasi si propone di regolamentare, con particolare e specifico riguardo alla qualificazione delle terre e rocce da scavo come "sottoprodotti", e

15

il loro eventuale successivo riutilizzo in processi industriali in sostituzione dei materiali da cava, e le sempre più frequenti connessioni che, di fatto, impropriamente si intrecciano con le attività di cava la cui disciplina, nel territorio della Regione siciliana, è regolata dalla legge regionale n. 127/80.

Premessa

In GU n.183 del 07 agosto 2017, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Capo II del DPR n. 127/2017 anzidetto, stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.

Il presente Capo II, inoltre, definisce le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza arrecare pregiudizio all'ambiente.

Ai fini dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 120/2017 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
 1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

sottraggono al regime dei canoni sulla produzione di materiali da cava, recentemente introdotto dall'art. 12 della L.R.S. 15/05/2013 n. 9 "Disposizioni Programmatiche e Correttive per l'anno 2013 - Legge di Stabilità Regionale":

SI DISPONE

- ✓ Per quanto sopra esposto, fatta salva la potestà di codeste Autorità Competenti su tale fattispecie di attività attribuita dalle Leggi e dai Regolamenti in materia, i Distretti minerari in indirizzo, per quanto attiene i lavori che prevedono il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, qualificate come sottoprodotti, in processi industriali in sostituzione dei materiali da cava, preliminarmente ad ogni attività di contrasto al fenomeno che si prefigge come dissimulato obiettivo, quello di aggirare la normativa regionale che disciplina l'esercizio dell'attività estrattiva, valuteranno se codeste Autorità Competenti abbiano proceduto ad una attenta valutazione circa la possibilità che si possa concretizzare: un sostanziale compenso tra gli scavi ed i riporti o una diversa e alternativa prospettiva di riutilizzo di tali sottoprodotti, nel rispetto delle finalità che il progetto si propone di attuare, e dove gli eventuali ed eccezionali esuberanti di terra e rocce, necessariamente ridotti al minimo, trovino una adeguata giustificazione tecnica nel riutilizzo, in sostituzione dei materiali da cava;
- ✓ In assenza di tale preventiva necessaria valutazione i Distretti minerari, nel corso dell'attività di indagine conseguente ad una segnalazione di presunta attività di cava condotta senza la prevista autorizzazione, che coinvolge progetti di riutilizzo delle terre e rocce da scavo in sostituzione dei materiali da cava, richiederanno all'ARPA un parere di merito e nel caso in cui la stessa evidenzi una condotta non conforme al DPR n. 120/2017 che configuri, tra l'altro, il tentativo di aggirare la norma regionale che disciplina le attività estrattive, procederanno all'emissione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori a carico dei responsabili della violazione, per esercizio non autorizzato di attività estrattiva, fatto salvo ogni ulteriore diverso profilo di responsabilità penale e/o amministrativa scaturente da violazione di norme in materia ambientale.

E' auspicabile, da parte di questo Dipartimento, che i comuni in indirizzo inoltrino la presente, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, ai rispettivi Uffici Tecnici e ai relativi comandi dei VV.UU.

I Distretti minerari si faranno carico di dare ampia diffusione a tutti gli altri Enti che, in ragione delle competenze concorrenti in materia di tutela dell'ambiente, hanno svolto o potrebbero svolgere attività congiunta di indagine in materia di esercizio abusivo di attività estrattiva.

Il Funzionario

Ing. Salvatore Pignatone

Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore D'Urso